

Sentenza n. 2501/2023 pubbl. il 19/10/2023

RG n. 2951/2023

Verbale di prima udienza n. cronol. 3977/2023 del 19/10/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

Dott. *Stefano Trincanato*

Della I sezione civile ha pronunciato

la seguente

SENTENZA

Contestuale all'udienza del 19 ottobre 2023 nella causa per opposizione a sanzione amministrativa iscritta al n. 2951/2023
Ruolo Generale

PROMOSSA DA:

M. TOMMASO MARZARA, elettivamente domiciliata in Bologna, *VIA V. VERDI 11* presso lo studio dell'avv. *GIUSEPPE SPADINI* che la rappresenta e difende, come da mandato in calce all'atto introduttivo

- OPPONENTE-

CONTRO

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore

AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore

- OPPOSTI CONTUMACI -

CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE: - come in atti-

l'annullamento del provvedimento impugnato

CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE:

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa n.

Avviso di addebito n. *123456789* che contestava la violazione dell'art. 4-quater D.L. 44/2021, avendo violato l'obbligo vaccinale

MOTIVI CONTESTUALI

L'opposizione va accolta, per i seguenti motivi:

- Il giudizio in oggetto è stato avanzato secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2011, che ha

SENT.:

CR.:

R.G.: 2951/2023

REP.:

SPED.: 19.10.2023

DEP.: 19.10.2023

PIURRL.:

OGGETTO: O.S.A.



innovato, in parte, le norme che reggono il procedimento di opposizione delle sanzioni amministrative, disponendo, nel contempo, che esso venga regolato dal rito del lavoro, ed abrogando, di conseguenza, gli artt. 22 (tranne il primo comma), 22 bis, e 23 della Legge 689/81.

- In linea con quanto esposto, l'art. 6, del D.Lgs. 150/2011, comma 8, dispone che, con il decreto di fissazione dell'udienza da parte del giudice (art. 415, comma 2, c.p.c.), quest'ultimo ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
- A differenza del procedimento precedente la novella, in cui, secondo l'interpretazione generale della giurisprudenza, la costituzione dell'autorità irrogante la sanzione oltre i dieci giorni prima dell'udienza, purché entro la stessa, non determinava alcuna conseguenza in termini di decadenza probatoria, l'applicazione del rito del lavoro al procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative comporta necessariamente una interpretazione restrittiva in ordine al termine di costituzione, con la conseguenza che il ritardo nella costituzione o la mancata costituzione ricade sull'Amministrazione, la quale decade da ogni facoltà di prova contraria sulle eccezioni dedotte dal ricorrente in opposizione.
- La natura di perentorietà del termine di costituzione, d'altra parte, si evince proprio nell'ipotesi, prevista dal Legislatore, di mancata presentazione dell'opponente alla prima udienza (art. 6, comma 10, lettera B)), in cui il giudice non può convalidare il provvedimento *opposto e deve accogliere l'opposizione, qualora "l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omissso il deposito dei documenti di cui al comma 8"*.
- Di conseguenza, la mancanza di prova secondo i dettami del rito del lavoro, in capo alla parte che non si costituisce nel termine normativamente indicato, e che ha la veste sostanziale di attore nel giudizio *de quo*, determina un automatico accoglimento



dell'opposizione da parte del giudicante , come stabilito, appunto, nell'art. 7 , comma 9, lettera B), D.L.vo 150/2011, senza alcuna discrezionalità in merito, seppure può rilevarsi la fondatezza delle motivazioni avanzate dalla ricorrente, in ordine alla intervenuta decadenza della sanzione per tardiva notificazione dell'Avviso e per la consapevolezza in capo al Ministero della Salute della patologia a carico della ricorrente che giustificava un'esenzione dalla vaccinazione, come certificato dal sanitario specialista.

- Per le motivazioni addotte, il provvedimento impugnato deve, pertanto, trovare annullamento .
- Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale rilevata e sono liquidate come da dispositivo.

- - DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando fra le parti ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, sul ricorso per opposizione avanzato.

Così decide:

P.Q.M.

- accoglie il ricorso , e per l'effetto;
- annulla l'Avviso di addebito impugnato;
- pone a carico delle parti resistenti in via solidale le spese di lite, che liquida nella somma di €. 139,00 a titolo do compenso, oltre ad €. 43,00 per spese non imponibili, ed accessori di legge.

Bologna, 19 ottobre 2023

IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

AVV. STEFANIA TRINCANATO

DEPOSITATA IL

